

# TOMIOLO

## STUDIO ASSOCIATO

di consulenza commerciale e del lavoro

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 05 di

### SPAZIO AZIENDE – MAGGIO 2012

LE ULTIME NOVITÀ	
<p><b>Chiarimenti sull'applicazione del bonus per il rientro dei lavoratori in Italia</b></p> <p>Circolare Agenzia delle Entrate n. 14 del 4 maggio 2012</p>	<p>Con Circolare 4 maggio 2012, n. 14, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato e chiarito la disciplina degli <b>incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia</b> di cui alla Legge n. 238/2010, come modificata dal DL n. 216/2011.</p> <p>Fra l'altro, viene affermato che <b>la mancata iscrizione del contribuente all'Aire non ostacola</b> il riconoscimento dei benefici fiscali previsti dalla normativa; infatti, l'Agenzia ritiene <b>sufficiente che il soggetto interessato abbia svolto effettivamente attività di studio o di lavoro all'estero</b> e dia prova di tale situazione. L'agevolazione comporta <b>l'abbattimento della base imponibile IRPEF del 70% per i lavoratori e dell'80% per le lavoratrici</b> che abbiano avviato una propria attività o svolgano lavoro dipendente.</p>
<p><b>Sgravio contributivo 2010: al via le domande</b></p> <p>Messaggio INPS n. 7597 del 4 maggio 2012</p>	<p>Con il Messaggio n. 7597 del 4 maggio 2012, l'INPS comunica che dalle ore 15 del 7 maggio 2012 fino alle ore 23 del 3 giugno 2012 potranno essere trasmesse le <b>domande di sgravio contributivo</b> relative ai <b>premi</b> erogati in corso <b>2010</b> ai sensi degli articoli 67 e 68 della Legge n. 247/2007.</p> <p>Si ricorda che, in relazione ai premi citati, detta agevolazione è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• calcolata nel <b>limite del 2,25%</b> dell'imponibile previdenziale relativo all'anno 2010;</li> <li>• concede uno <b>sgravio di 25 punti</b> percentuali sulla contribuzione dovuta dai <b>datori</b> di lavoro;</li> <li>• <b>sgrava il dipendente</b> dalla contribuzione dovuta a suo carico</li> </ul>
<p><b>Nuovo apprendistato: stipulati gli Accordi Interconfederali</b></p> <p>Accordi Interconfederali del 18 aprile, 19 aprile, 20 aprile e 3 maggio 2012</p>	<p>Per consentire l'instaurazione, a partire dal <b>26 aprile 2012</b>, di contratti di <b>apprendistato professionalizzante</b> in attuazione delle previsioni del TU (D.Lgs n. 167/2011), sono stati stipulati appositi <b>Accordi Interconfederali</b> per i settori dell'<b>industria</b>, della <b>piccola e media industria</b>, delle <b>cooperative</b> e dell'<b>artigianato</b>, in attesa della regolamentazione da parte della contrattazione collettiva nazionale di categoria. In particolare, si tratta di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accordo Interconfederale tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL 18 aprile 2012;</li> <li>• Accordo Interconfederale tra AGCI, CONFSCOOPERATIVE, LEGACOOOP, CGIL, CISL e UIL 19 aprile 2012;</li> <li>• Accordo Interconfederale tra CONFAPI, CGIL, CISL e UIL 20 aprile 2012;</li> <li>• Accordo Interconfederale tra CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CGIL, CISL e UIL 3 maggio 2012.</li> </ul>
<p><b>Convertito in legge il decreto "semplificazioni fiscali"</b></p> <p>Legge n. 44 del 26 aprile 2012</p>	<p>La <b>Legge 26 aprile 2012, n. 44</b>, di <b>conversione del DL 2 marzo 2012, n. 16</b>, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento della procedure di accertamento", è stata pubblicata sulla G.U. n. 99 del 28 aprile 2012 – Supplemento Ordinario n. 85. Il provvedimento è entrato in vigore il 29 aprile 2012. Pur riguardando soprattutto norme di carattere fiscale e tributario, il decreto contiene alcune disposizioni rilevanti per il datore di lavoro, tra le quali si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nuove disposizioni sulla dilazione delle somme iscritte a ruolo;</li> <li>• modifiche ai limiti di pignorabilità degli stipendi da parte degli Agenti della riscossione;</li> <li>• modalità di esposizione degli importi nel Modello 770;</li> <li>• rimborso IRAP relativo al costo del lavoro anche per i periodi d'imposta precedenti al 2012.</li> </ul>

## COMMENTI

In data 6 aprile 2012 è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 69 della Gazzetta Ufficiale n. 82, la Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 recante “**Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo**”. Il provvedimento è entrato in vigore il 7 aprile 2012.

Si riepilogano di seguito le disposizioni di maggior interesse per il datore di lavoro.

### CONTROLLI SULLE IMPRESE (ARTICOLO 14, COMMI 1 – 6)

I **controlli nelle imprese** sono ispirati a criteri di **semplicità**, **proporzionalità** all’effettiva tutela del rischio e **coordinamento** dell’azione svolta dalle pubbliche amministrazioni competenti. Queste dovranno pubblicare sul proprio sito internet e sul sito [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) la lista dei controlli cui sono assoggettate le imprese, in relazione alla dimensione e al settore di attività delle stesse, indicando per ognuno i criteri e le modalità di effettuazione dei controlli stessi. Con appositi regolamenti, il Governo è delegato ad adottare i nuovi criteri dei controlli, che dovranno:

- essere proporzionali al rischio inerente l’attività svolta dall’azienda e alle esigenze di tutela dell’interesse pubblico;
- prevedere l’eliminazione dei controlli non necessari rispetto alla tutela dell’interesse pubblico;
- essere svolti in modo coordinato e programmato da parte delle diverse pubbliche amministrazioni, per evitare duplicazioni e sovrapposizioni, in modo da recare il minor intralcio alle imprese nello svolgimento della loro attività;
- essere eseguiti in collaborazione con il soggetto controllato;
- prevedere l’informatizzazione delle procedure e degli adempimenti burocratici;
- essere razionalizzati, tenendo conto di indicatori quali le certificazioni del sistema di gestione delle imprese (ISO o altre certificazioni).

Tali semplificazioni **non** trovano **applicazione** nei riguardi dei **controlli in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**.

### DURC (ARTICOLO 14, COMMA 6-BIS)

Nell’ambito di **appalti edili pubblici e privati**, le pubbliche amministrazioni dovranno **acquisire d’ufficio** il **DURC**, secondo quanto disposto dall’art. 43, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

### INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO PER LAVORATRICI IN GRAVIDANZA (ARTICOLO 15)

Ai sensi dell’articolo 17, comma 2 del D.Lgs n. 151/2001 (TU maternità), il **congedo di maternità** può essere **anticipato**:

- fino ai due mesi precedenti la data presunta del parto, ovvero
- fino ai periodi di interdizione dal lavoro, disposti dal Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, previsti dall’articolo 7, comma 6 del TU (lavori vietati) e dall’art. 12, comma 2 del Testo Unico (valutazione dei rischi);

per i seguenti motivi:

- nel caso di **gravi complicanze** della **gravidanza** o di **preesistenti forme morbose** che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- quando le **condizioni di lavoro o ambientali** siano ritenute **pregiudizievoli** alla salute della donna e del bambino;
- quando la lavoratrice **non possa essere spostata ad altre mansioni**.

Con le modifiche apportate dall'articolo 15 del DL semplificazioni viene chiarito che deputate a disporre l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza sono la **Direzione territoriale del lavoro (DTL)** e l'**Azienda sanitaria locale (ASL)**.

In particolare, l'interdizione anticipata dal lavoro dovuta a:

- **gravi complicanze** della **gravidanza** o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (art. 17, comma 2, lett. a) del TU), è disposta dall'**Azienda sanitaria locale** (non più dal Servizio ispettivo del Ministero);
- **condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli** alla salute della donna e del bambino (art. 17, comma 2, lett. b) TU), a impossibilità di spostamento ad altra mansione (art. 17, comma 2, lett. c) TU), è disposta dalla **Direzione territoriale del lavoro** (non dal Servizio ispettivo del Ministero del lavoro) d'ufficio o su istanza della lavoratrice.

## COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE PER I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI (ARTICOLO 17, COMMA 1)

Viene stabilito che la **comunicazione obbligatoria preventiva** di cui all'art. 9-bis della Legge n. 608/1996 (sistema telematico CO), assolve anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di un lavoratore con permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in corso di validità.

## LAVORATORI EXTRACOMUNITARI STAGIONALI: AUTORIZZAZIONE AL LAVORO E PERMESSO PLURIENNALE (ARTICOLO 17, COMMI 2, 3 E 4)

Tramite la modifica dell'art. 24 del Testo unico sull'immigrazione (D.Lgs n. 286/1998) viene stabilito che:

- trascorsi **20 giorni** dalla **presentazione** della **richiesta di assunzione** di un lavoratore extracomunitario per lavoro stagionale, **senza** che lo **Sportello unico per l'immigrazione** abbia comunicato al datore di lavoro il proprio **diniego**,
- la **domanda** si intende **accolta** (silenzio-assenso), **purché**: la richiesta riguardi uno **straniero già autorizzato** nell'anno precedente a prestare la propria attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro, ed il lavoratore stagionale, sempre nell'anno precedente, sia stato **regolarmente assunto** dal datore di lavoro ed abbia rispettato le condizioni inserite nel permesso di soggiorno.

Fermo restando che l'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da 20 giorni ad un massimo di 9 mesi, viene stabilito che tale autorizzazione sia prorogata ed il permesso di soggiorno può essere rinnovato, qualora vi sia una **nuova opportunità** di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.

Viene inoltre previsto che l'**autorizzazione al lavoro stagionale** può essere concessa **anche a più datori di lavoro**, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero in periodi successivi.

L'autorizzazione è rilasciata a ciascun datore di lavoro, benché lo straniero si trovi legittimamente presente in Italia a seguito dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale. In tal caso,

- il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nel proprio Paese per il rilascio di un ulteriore visto consolare d'ingresso;
- il permesso di soggiorno per lavoro stagionale è **rinnovato** fino alla scadenza del nuovo rapporto stagionale, nel **limite massimo di 9 mesi**.

Per quanto riguarda il **permesso pluriennale per lavoro stagionale**, viene precisato che la richiesta di assunzione per gli anni successivi al primo, può essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso rispetto a quello che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.

Infine, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di conversione, **dal 1° gennaio 2013** è previsto che i cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio dello Stato possano utilizzare, in ogni caso, le **dichiarazioni sostitutive** di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, in relazione agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

## COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE NEL SETTORE DEI PUBBLICI ESERCIZI (ARTICOLO 18, COMMI 1 E 2)

Analogamente a quello turistico, viene stabilito che anche nel **settore dei pubblici esercizi** il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici del lavoratore (**anche extra**) può integrare la comunicazione di assunzione **entro il terzo giorno successivo** a quello di instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro.

Alla luce di quanto sopra, viene sostituito il secondo periodo del comma 3 dell'art. 10 del D.Lgs n. 368/2001 che stabiliva che la comunicazione dei lavoratori extra doveva essere effettuata entro 5 giorni dall'assunzione, prevedendo che per i lavoratori extra *“la comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro”*.

## COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE DI DUE O PIÙ OTD (ARTICOLO 18, COMMA 1-BIS)

Viene previsto che in caso di assunzione contestuale di **due o più operai agricoli a tempo determinato** da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di comunicazione dell'assunzione, da effettuarsi entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto, è assolto mediante un'**unica comunicazione** contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale.

## COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO: SOSPENSIONE DAGLI OBBLIGHI (ARTICOLO 18, COMMA 3)

Tramite la modifica dell'art. 4 del DPR n. 333/2000 viene stabilito che:

- ai fini della fruizione dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione di cui all'articolo 3, comma 5, della Legge n. 68/1999,
- l'istanza, qualora riguardi **imprese con unità produttive** ubicate **in più province**, va inviata al **servizio provinciale** per il collocamento obbligatorio **competente sul territorio** dove si trova la **sede legale dell'impresa**, che provvederà poi d'ufficio

all'istruzione della pratica e alla sua comunicazione ai servizi di collocamento provinciali competenti nel territorio dove l'impresa ha le diverse unità produttive.

### LUL: REGISTRAZIONI OMESSE O INFEDELI (ARTICOLO 19)

---

Relativamente al **regime sanzionatorio** applicabile alle violazioni in materia di tenuta del Libro Unico del Lavoro, a integrazione di quanto previsto dal DL n. 112/2008, viene precisato che:

- la sanzione per **omessa registrazione** va ricondotta alle scritture complessivamente omesse per periodo di paga (ad esempio due “voci errate di straordinario” concorrono ad un'unica violazione), mentre
- in caso di **infedele registrazione** si configura una differente sanzione per ognuna delle scritture infedelmente registrate per periodo di paga.

### RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI (ARTICOLO 21)

---

Con riferimento alla disciplina dell'appalto di cui al **D.Lgs n. 276/2003** viene riformulato il **comma 2 dell'articolo 29**, definendo in maniera puntuale i limiti della responsabilità solidale. Nell'ipotesi di appalto di opere o di servizi la **solidarietà del committente** imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori (entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto), già prevista riguardo ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali, viene estesa **anche alle quote di trattamento di fine rapporto** ed ai **premi assicurativi** dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

La disposizione precisa, inoltre, che in capo al committente **non** sussiste alcun **obbligo** per le **sanzioni civili**, delle quali risponde unicamente il responsabile dell'inadempimento.

In sede di conversione tali disposizioni sono state integrate con la precisazione che, qualora convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore può chiedere, in prima istanza, l'escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. L'azione esecutiva nei confronti del committente imprenditore, quindi, potrà essere avanzata solo dopo che sia stata provata *“l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore”* inadempiente. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento potrà poi rivalersi nei confronti del coobbligato inadempiente secondo le regole generali.

Si ricorda che tali previsioni in tema di responsabilità solidale non trovano applicazione nei confronti dei committenti persone fisiche che non esercitano attività di impresa o professionale (art. 29, comma 3-ter, D.Lgs n. 276/2003).

### COMUNICAZIONE PEC AL REGISTRO IMPRESE (ARTICOLO 37)

---

Con la conversione in legge, **scompare** la previsione per la quale le imprese costituite in forma societaria, che non avevano ancora comunicato al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, così come previsto dall'art. 16, comma 6, DL n. 185/2008, potessero ottemperare a detto adempimento entro il 30 giugno 2012.

Viene invece **introdotto il comma 6-bis** all'articolo citato, secondo il quale se il registro delle imprese riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa (costituita in forma societaria) non ancora in regola con la comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al posto di irrogare la sanzione prevista

dall'art. 2630 del codice civile, la pratica di iscrizione al registro stesso viene sospesa per un periodo di 3 mesi, in attesa della sua integrazione con l'indirizzo PEC dell'impresa.

## APERTURA DOMENICALE E FESTIVA DELLE IMPRESE DI PANIFICAZIONE (ARTICOLO 40)

---

L'abrogazione del secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della Legge n. 265/1999 di fatto consente, alle **imprese di panificazione di natura produttiva** autorizzate ai sensi della Legge n. 1002/1956, la possibilità di mantenere **aperto al pubblico** il proprio esercizio di vendita al dettaglio **anche** durante la **domenica** e nei **giorni festivi**.

## SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DATI PERSONALI (ARTICOLO 45)

---

La lettera d) della norma in esame prevede la soppressione dei paragrafi da 19 a 19.8 e 26 dell'Allegato B del D.Lgs n. 196/2003. Nello specifico la modifica comporta la **soppressione del documento programmatico della sicurezza** in materia di dati personali e del conseguente obbligo di tenuta dello stesso.

## CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVE ASSUNZIONI AL SUD (ARTICOLO 59)

---

L'articolo 59 del DL in esame, così come convertito dalla Legge n. 35/2012, apporta modifiche rilevanti alla disciplina prevista dal cd. "Decreto Sviluppo" (art. 2, DL n. 70/2011) in tema di credito d'imposta per le nuove assunzioni al Sud prevedendo, inoltre, che tali modifiche decorrano dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del DL n. 70/2011.

Nel particolare, le novità introdotte riguardano:

- la **proroga** della **validità** della **disposizione**, in quanto le **assunzioni** interessate sono quelle effettuate nei **ventiquattro mesi successivi** al 14 maggio 2011 (in precedenza la norma recava *"nei dodici mesi"*);
- di conseguenza, per verificare l'effettivo aumento della base occupazionale, è previsto che il numero di lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti debba essere calcolato a far data dall'assunzione del lavoratore, e non più dall'entrata in vigore della disposizione;
- in riferimento alle **modalità di utilizzo** del **credito d'imposta**, il datore di lavoro dovrà portarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs n. 241/1997 (cioè tramite F24) **entro due anni** dalla data di assunzione (in precedenza erano tre);
- stante la proroga della disposizione, è previsto che il **diritto** all'utilizzo del **credito decada** qualora il numero complessivo dei dipendenti risulti inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nei dodici mesi precedenti la data d'assunzione del lavoratore stesso;
- infine, è previsto che l'Agenzia delle Entrate emani un proprio provvedimento al fine di stabilire termini e modalità di fruizione dell'incentivo in parola, *"al fine del rispetto del previsto limite di spesa"*.

## GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI MAGGIO 2012

MERCOLEDÌ 16
--------------

### ***Ritenute IRPEF mensili***

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **aprile 2012**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

### ***Contributi INPS mensili***

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **aprile 2012**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

### ***Contributi INPS mensili Gestione separata***

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **aprile 2012** a collaboratori coordinati e continuativi.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

### ***Contributi ENPALS mensili***

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **aprile 2012**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

### ***Contributi INPGI mensili***

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **aprile 2012**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Accise".*

### ***Autoliquidazione INAIL***

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento della seconda rata dei premi INAIL.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

### ***Modello 730***

I lavoratori/pensionati consegnano al datore di lavoro/ente pensionistico i Modd. 730 e 730-1 (il termine iniziale del 30 aprile 2012 è stato differito a tale data dal DPCM 26 aprile 2012, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 28 aprile 2012).

**VENERDÌ 25*****ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata***

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **aprile 2012**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

*Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell'ENPALS o attraverso la trasmissione telematica dei flussi contributivi in formato Xml.*

**GIOVEDÌ 31*****Invio telematico del Flusso UNIEMENS***

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **marzo 2012**.

*Presentazione all'INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.*

***Contributi FASI***

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento al FASI dei contributi integrativi per i dirigenti industriali relativi al trimestre **aprile – giugno 2012**.

*Versamento tramite bollettino di c/c postale predisposto dal FASI.*

***Stampa libro unico***

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **aprile 2012**.

**FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI MAGGIO 2012**

**Martedì 1:** Festa dei lavoratori

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**. ■